

TRIBUNALE DI FOGGIA

Terza Sezione Civile

Ristrutturazione dei debiti del consumatore

Decreto ex art. 70 CCII

Il Giudice

designato, dott.ssa Caterina Lazzara

- letto il ricorso per l'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore, ex art. 67 CCII (D.Lgs. n. 136/2024), depositato il 18.07.2024 da PIPOLI PIETRO (C.F. PPLPTR78T08D643Z) e PIETRADURA ANNALISA (C.F. PTDNLS82M46D643W), nell'ambito del procedimento unitario n. 119/2024 P.U.

- letta la relazione dell'OCC nominato, avv. Pierpaolo Magistro, completa del contenuto di cui all'art. 68 comma 2, CCII, compresa la valutazione favorevole circa la completezza e l'attendibilità della documentazione prodotta dai ricorrenti;

- ritenuta la competenza dell'intestato Tribunale ex art. 27, comma 2, CCII, atteso che i ricorrenti sono residente in Foggia (FG) alla Via delle Grazie n. 4 e quindi il centro dei loro interessi principali è collocato nel circondario del Tribunale di Foggia;

- rilevato che il piano è stato depositato da soggetti consumatori non assoggettati né assoggettabili a procedure concorsuali, trattandosi di privati non esercente attività di impresa;

- considerata, ad una prima valutazione, la sussistenza dei requisiti di ammissibilità della domanda previsti dagli articoli 67 e 68 CCII;

- rilevato che deve essere riconosciuta, nel caso di specie, l'ammissibilità di un'unica procedura di composizione della crisi per i due soggetti ricorrenti, dal momento che tale possibilità è espressamente contemplata dall'art. 66, primo comma, CCII, a norma del quale *"I membri della stessa famiglia possono presentare un'unica domanda di accesso ad una delle procedure di cui all'articolo 65, comma 1, quando sono conviventi o quando il sovraindebitamento ha un'origine comune. Quando uno dei debitori non è un consumatore, non si applicano le disposizioni della sezione II del presente capo, ad eccezione dell'articolo 67, comma 5. La domanda di apertura della liquidazione controllata può essere proposta anche se uno o più debitori si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 283, se per almeno uno di essi sussistono i presupposti di cui all'articolo 268, comma 3, quarto periodo"*. Detto ciò, l'istanza è stata legittimamente presentata in modo congiunto dai due ricorrenti, conformemente a quanto previsto dall'art. 66, comma 1, CCII, in quanto il sovraindebitamento presenta, in parte, un'origine comune oltre ad essere presente l'ulteriore requisito di cui alla norma sopraccitata, in quanto familiari conviventi (coniugi conviventi);



- ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 69, primo comma, CCII, non essendo stati i debitori esdebitati nei 5 anni precedenti la domanda e non avendo già beneficiato dell'esdebitazione per due volte, né avendo determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode. Si osservi a quest'ultimo riguardo che, con riguardo al requisito della colpa che impedisce l'accesso alla procedura la attuale normativa vede eliminato il riferimento alla colpa generica-lieve ed introdotto quello della colpa grave. In materia di ricorso al credito, deve ritenersi che si abbia colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era del tutto irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio ed al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente, ovvero quando il debito sproporzionato alle proprie capacità restitutorie sia stato assunto quando anche con la comune prudenza e con la diligenza del buon padre di famiglia richiesta al consumatore (e non la diligenza ex art. 1176 comma 2 c.c.) il debitore poteva avvedersi della palese sproporzione. E non rimangono irrilevanti le causali sottese all'assunzione delle obbligazioni.

Il sovraindebitamento che può essere risolto con il piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore è, dunque, quel sovraindebitamento che o è diventato tale dopo il sorgere del debito per fatti sopravvenuti e imprevedibili oltre che non addebitabili al debitore; o lo era fin dalla genesi del debito ma la sproporzione non poteva essere evitata o prevista dal debitore avuto riguardo alla diligenza di un consumatore inesperto.

Tale verifica deve potersi esperire anche sulla base degli elementi forniti dalla relazione particolareggiata, predisposta dall'organismo di composizione della crisi (OCC), che, richiede la legge, deve verificare e indicare *“le cause del sovraindebitamento e la diligenza impiegata dal consumatore nell'assumere volontariamente le obbligazioni”*, ed esporre *“le ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte”* (art. 68, comma 2, lett. a) e b)).

Il consumatore che può accedere alla procedura riservatagli è, quindi, il soggetto che:

a) confidando sull'entità di reddito e patrimonio disponibile, ha assunto via via debiti ritenendo, senza colpa grave, né dolo, di poterli adempiere. Si ha colpa grave se il debitore ha assunto il debito quando era irragionevole, avuto riguardo al proprio patrimonio e al proprio reddito, ritenere di potere restituirlo regolarmente; si ha dolo quando l'obbligazione sproporzionata sia stata assunta consapevolmente o addirittura appositamente con la precisa volontà di non adempiere;

b) mostra sì una sproporzione tra patrimonio ed esposizione debitoria, ma non causata da una condotta gravemente colposa per aver fatto ricorso al credito di terzi in modo palesemente e del tutto non proporzionato alle proprie capacità reddituali e patrimoniali, bensì essendo il sovraindebitamento finale la conseguenza di eventi non prevedibili *ex ante* (es. malattia sopravvenuta propria o di un familiare, licenziamento e/o perdita del lavoro, etc.).

Ciò premesso, nel caso di specie, non vi sono elementi per ritenere che la situazione di sovraindebitamento sia stata determinata dai ricorrenti con colpa grave. Da quanto riferito nel ricorso e dalla relazione dell'OCC, comprovato dalla documentazione prodotta, si rileva, infatti, che le cause del sovraindebitamento dei coniugi ricorrenti, manifestatosi nell'impossibilità di pagare le rate del mutuo contratto con la BNL nel 2009 e del successivo finanziamento con la Unicredit del 2016, sono da individuare in circostanze imprevedibili ed indipendenti dalla loro volontà, rinvenienti dalle vicissitudini lavorative che hanno investito entrambi i ricorrenti. Al momento della stipula del mutuo, i ricorrenti disponevano di un reddito stabile di circa 2.500,00 euro mensili, sufficiente a garantire la sostenibilità della rata. Tuttavia, pochi mesi dopo, il Pipoli ha perso il lavoro a causa della chiusura dell'azienda in cui era impiegato, determinando una drastica riduzione del reddito familiare. Nonostante ciò, i coniugi hanno cercato di onorare i loro



impegni accedendo a prestiti personali per mantenere l'equilibrio finanziario. Nel 2016 hanno optato per un consolidamento del debito con la Unicredit, riducendo l'importo della rata e tentando di rendere più gestibile l'indebitamento. Anche se in quel periodo il reddito familiare era tornato a circa 2.500,00 euro mensili, la precarietà lavorativa del Pipoli e le dimissioni del coniuge nel 2017 per maternità hanno aggravato la situazione. Nel tentativo di migliorare le loro condizioni economiche, il Pipoli si è trasferito a Parma per cercare un'occupazione più stabile, ma le elevate spese di mantenimento e i guadagni insufficienti hanno reso la scelta poco vantaggiosa, nonostante il successivo trasferimento della moglie per contribuire al reddito familiare. La pandemia da Covid-19 ha ulteriormente compromesso la loro situazione economica, causando la riduzione delle ore lavorative del Pipoli e il licenziamento della consorte, rendendo impossibile il regolare pagamento dei debiti. Nel tentativo di contenere i costi, la famiglia ha deciso di rientrare a Foggia, dimostrando la volontà di adottare soluzioni sostenibili. Solo nel 2022-2023, con l'ottenimento di nuove occupazioni, hanno raggiunto una maggiore stabilità economica, ma il ritardo nei pagamenti accumulato negli anni, determinato da fattori esterni (perdita di lavoro stabile, maternità, trasferimento, pandemia, aumento delle spese familiari legate alla nascita dei figli) hanno reso l'indebitamento irreversibile.

Sulla scorta di tali risultanze, deve ritenersi che non sussista colpa grave dei ricorrenti, i quali hanno cercato di mantenere un equilibrio finanziario e di far fronte alle impreviste e necessarie esigenze proprie e della loro famiglia con i propri introiti. Il ricorso ai prestiti non è stato dettato da consumi superflui, ma dalla necessità di gestire il debito pregresso e garantire il sostentamento del nucleo familiare, in un contesto gravato da eventi imprevedibili e indipendenti dalla loro volontà. Né in relazione ai soggetti ed alle loro conoscenze era esigibile una condotta diversa, peraltro, verificata dagli istituti di credito che hanno rilasciato i diversi finanziamenti.

- Ritenuta, ad una prima valutazione, la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 67, comma 4, CCII, in quanto il piano pur prevedendo la falcidia dei crediti muniti di privilegio, pegno o ipoteca, ne assicura il pagamento in misura non inferiore a quella realizzabile, in ragione della collocazione preferenziale sul ricavato in caso di liquidazione. Difatti, al creditore ipotecario viene offerta la somma di € 56.250,00, superiore all'offerta minima dell'esperimento di vendita (€ 42.188,00) fissato nella procedura esecutiva avente R.G. 45/2022, pendente innanzi al Tribunale di Foggia, importo che la giurisprudenza consolidata considera rappresentativo del ricavato conseguibile nell'ambito di una procedura esecutiva individuale;

- considerato che, allo stato, in base alla documentazione in atti, non emergono atti in frode ai creditori;

- letta l'istanza di sospensione della procedura esecutiva immobiliare avanzata dai proponenti, e considerato, in merito:

* che, ai sensi dell'art. 70, comma 4, CCII: *“Il giudice, su istanza del debitore, può disporre la sospensione dei procedimenti di esecuzione forzata che potrebbero pregiudicare la fattibilità del piano”, e “può, altresì, disporre il divieto di azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del consumatore nonché le altre misure idonee a conservare l'integrità del patrimonio fino alla conclusione del procedimento, compreso il divieto di compiere atti di straordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati. Con il medesimo decreto il giudice può disporre il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non preventivamente autorizzati”;*

* che, presentata una proposta di accordo per la composizione della crisi da sovraindebitamento (piano del consumatore) ad una prima valutazione conforme al disposto di cui agli artt. 67, 68 e



69 primo comma, CCII, può essere accolta la richiesta di sospensione della procedura esecutiva relativa all'immobile dei debitori, in quanto la prosecuzione di tale procedura renderebbe inutile il piano prospettato dai consumatori;

* che, nel caso di specie, la detta vendita potrebbe pregiudicare effettivamente la fattibilità del piano, posto che: esso si fonda sulle risorse economiche dei ricorrenti e sul mantenimento dell'immobile destinato ad abitazione, sicché aumenterebbero i costi relativi alla reperibilità di altro immobile da destinare ad abitazione così riducendo la capacità economica degli istanti per l'esecuzione del piano; la vendita dell'immobile potrebbe giovare al solo creditore ipotecario precedente e non anche a tutti i creditori chirografari;

* che nel caso di specie la detta vendita potrebbe pregiudicare la fattibilità del piano mirando quest'ultimo proprio a preservare la proprietà dell'immobile costituente l'abitazione dei proponenti.

p q m

Letto l'art. 70 CCII,

1. Dispone la sospensione della procedura esecutiva immobiliare n. 45/2022 R.G.Es. pendente dinanzi a questo Tribunale, sino al momento in cui il provvedimento di omologazione o di rigetto o di inammissibilità della richiesta di omologazione diventino definitivi;

2. Dispone che sino alla definitività del provvedimento di omologa non possono, a pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni esecutive individuali, né essere disposti sequestri conservativi, né essere acquistati diritti di prelazione sul patrimonio dei debitori, da parte di creditori aventi causa o titolo anteriori alla proposta;

3. Dispone fino alla conclusione del procedimento il divieto di compiere atti eccedenti l'ordinaria amministrazione se non previamente autorizzati;

4. Dispone la pubblicazione, a cura della cancelleria, della proposta, del piano e del presente decreto, sul sito Web del Tribunale di Foggia;

5. Dispone che la proposta ed il piano, siano comunicati, entro 30 giorni, a cura dell'OCC, a tutti i creditori;

6. Dispone che i creditori, ricevuta la comunicazione, comunichino all'OCC un indirizzo di posta elettronica certificata, avvisandoli che, in mancanza, le successive comunicazioni saranno effettuate mediante depositi in cancelleria;

7. Avvisa i creditori che nei 20 giorni successivi alla comunicazione della proposta e del piano, possono presentare osservazioni, inviandole all'indirizzo di posta elettronica certificata dell'OCC, indicato nella comunicazione;

8. Dispone che, entro i 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui al capo 7 che precede, l'OCC, sentito i debitori, riferisca al giudice, proponendo le modifiche al piano che ritenga necessarie, e contestualmente comunichi anche ai creditori tali modifiche;

9. Dispone che l'OCC depositi nel fascicolo telematico: la propria relazione in formato pdf nativo digitale (ove non l'abbia già depositata in tale forma); la prova delle comunicazioni ai creditori, mediante deposito in formato *eml* delle ricevute di accettazione e delle ricevute di avvenuta consegna completi del messaggio PEC; le osservazioni eventualmente presentate dai creditori;



10. Fissa l'udienza del **28/04/2025** , Ore 12:00, per deduzioni in ordine alla proposta ed al piano come eventualmente modificati dal debitore, e per l'omologa.

Manda alla cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento ai ricorrenti ed all'OCC, ed all'OCC per la comunicazione del presente provvedimento ai creditori.

Foggia, 13.02.2025

Il Giudice designato
dott.ssa Caterina Lazzara

